



**Provincia di Sassari**

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE IN USO  
TEMPORANEO DELLE SALE E DEGLI  
SPAZI UBICATI NEL PALAZZO DELLA  
PROVINCIA**

## INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>Pag.2</b>
<b>Art.1 - Ambito di applicazione</b>	<b>Pag.2</b>
<b>Art.2 - Oggetto della concessione</b>	<b>Pag.2</b>
<b>Art.3 - Limiti all'utilizzo delle sale e degli spazi provinciali</b>	<b>Pag.2</b>
<b>CAPO II –MODALITA' DI UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI SPAZI PROVINCIALI</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art.4 - Aula Consiliare- Sala Sciuti</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art.5 - Sale storiche e di rappresentanza</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art.6 - Sale operative</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.7 - Sala Angioy</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.8 - Cortile interno e Giardino</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>CAPO III- PRESCRIZIONI</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 9 - Condizioni generali per l'utilizzo delle sale e degli spazi Provinciali</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art.10 - Modalità di presentazione delle richieste di concessione</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art.11 - Rimborso spese</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art.12 - Limite temporale</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art.13 – Riconsegna</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.14 – Rinuncia</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art 15 – Revoca</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.16 - Risarcimento danni</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.17 - Trattamento dati personali</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art.18 - Abrogazione di norme</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art.19 - Entrata in vigore</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Allegato“ A”-Schede tecniche</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Allegato “B” -Modulo per la richiesta di concessione in uso temporaneo delle sale o degli spazi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale da parte di soggetti terzi pubblici e privati</b>	<b>Pag. 19</b>
<b>Allegato “C” -Rimborso spese per l'utilizzo delle sale e degli spazi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale concedibili a titolo oneroso</b>	<b>Pag. 21</b>
<b>Allegato “D” Modulo per la richiesta di concessione in uso temporaneo delle sale e degli spazi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale per uso interno a titolo gratuito</b>	<b>Pag. 22</b>

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per la concessione in uso temporaneo a soggetti pubblici e privati delle sale e degli spazi, individuati al successivo articolo, ubicati nel palazzo della Provincia in Piazza d'Italia n.31.

Le sale e gli spazi oggetto del presente Regolamento rappresentano una risorsa importante per la promozione culturale e politica della Città e del territorio. E' perciò impegno primario dell'Amministrazione Provinciale garantire la massima utilizzazione in modo ordinato e funzionale.

### **Art.2 Oggetto della concessione**

Costituiscono oggetto di concessione in uso temporaneo gli spazi e le sale del Palazzo Provinciale, situato in Piazza Italia, meglio individuati nelle loro caratteristiche nelle schede tecniche di cui all'allegato "A" :

1. Aula Consiliare "Sala Sciuti", Sala Campus, Galleria, Sala Commissioni;
2. Sale storiche e di rappresentanza (Sala del Re o Sala Gialla, Sala degli Specchi e Sala della Regina);
3. Sala Giunta e di Rappresentanza;
4. Sala Angioy;
5. Cortile interno e annesso porticato;
6. Giardino V.le Umberto;

### **Art.3 Limiti all'utilizzo delle sale e degli spazi provinciali**

Le sale e gli spazi del Palazzo Provinciale, nel rispetto del presente regolamento, possono essere concessi per uso temporaneo a soggetti terzi pubblici e/o privati in occasione di mostre, conferenze, convegni, manifestazioni ed iniziative ambientaliste, umanitarie, educative, artistiche, politiche, culturali, sindacali, svolgimento di riprese fotografiche e/o televisive, compatibilmente con le caratteristiche strutturali ed in conformità delle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi

competenti e dietro versamento a favore dell'Ente di un contributo a titolo di rimborso spese come stabilito nell'art. 11 del presente regolamento.

La concessione delle sale e degli spazi individuati nel precedente articolo avviene mediante provvedimento del Dirigente del Settore 1, previa istanza del soggetto richiedente e dietro nulla osta rilasciato dal Presidente della Provincia per la concessione degli spazi individuati ai punti 2, 3, 4, 5, 6 del precedente articolo e del Presidente del Consiglio Provinciale per la concessione degli spazi individuati al punto 1 del precedente articolo.

Le sale e gli spazi indicati ai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente sono destinate prioritariamente alle attività istituzionali e, secondo quanto previsto dai successivi articoli 4 e 5, possono essere utilizzate come percorsi museali.

E' sempre escluso l'utilizzo degli spazi e delle sale a scopo di lucro.

## **CAPO II**

### **MODALITA' DI UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI SPAZI PROVINCIALI**

#### **Art. 4 Aula Consiliare – Sala Sciuti**

L'aula consiliare "Sala Sciuti", è riservata prioritariamente alle adunanze del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni.

L'uso temporaneo della stessa può essere consentito in occasione dei percorsi museali ovvero per iniziative e manifestazioni promosse direttamente dall'Amministrazione Provinciale o da altri soggetti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni dettate nel precedente articolo 3 ovvero previo atto di concessione del Dirigente del Settore 1 e dietro nulla osta del Presidente del Consiglio.

Qualora la sala venga utilizzata in occasione di percorsi museali, è consentito l'accesso di un numero non superiore a 10 visitatori per volta accompagnati dal personale interno della Provincia.

#### **Art.5 Sale storiche e di rappresentanza**

Le sale storiche, ubicate al 1° piano del Palazzo, individuate nella Sala del Re o Sala Gialla, Sala degli Specchi e Sala della Regina, possono essere utilizzate esclusivamente quali percorsi museali.

In tali casi è consentito l'accesso di un numero non superiore a 10 visitatori per volta accompagnati dal personale interno della Provincia.

Eccezionalmente, in occasione di importanti e qualificati eventi istituzionali di carattere rappresentativo dell'Ente il Dirigente del Settore 1, previo nulla osta del Presidente della Provincia può autorizzare l'uso temporaneo delle predette sale.

Al verificarsi di tali eventualità dovranno essere preventivamente attivate da parte del Dirigente del Settore 1 tutte le procedure e le misure, anche di carattere temporaneo, ritenute necessarie per garantire gli standards di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 6 Sale Operative**

Dette sale, situate al 1° piano del Palazzo, sono così individuate:

- Sala Campus
- Galleria
- Sala Commissioni
- Sala Giunta o di rappresentanza

Le sale operative sono ad uso esclusivo degli organi politici e amministrativi dell'Amministrazione Provinciale. E' consentito l'utilizzo per iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione Provinciale, limitatamente ad un numero di persone rapportato alle caratteristiche delle sale.

E' preclusa la possibilità di concedere a terzi le sale.

### **Art.7 Sala Angioy**

La Sala Angioy viene utilizzata prioritariamente per iniziative e manifestazioni promosse direttamente dall'Amministrazione Provinciale, intesa in tutte le sue componenti, o organizzate da terzi in collaborazione con la stessa.

E' consentito altresì l'utilizzo della sala da parte dell'utenza esterna per:

- Convegni, congressi, incontri, riunioni, corsi di aggiornamento e manifestazioni di rilevanza pubblica, previa verifica che le finalità non siano in contrasto con quelle dell'Ente;
- Assemblee del personale provinciale.

In tali ipotesi, fatta eccezione per le assemblee del personale provinciale, l'utilizzo viene concesso con atto dirigenziale e previo nulla del Presidente della Provincia, dietro versamento di un corrispettivo a titolo di rimborso spese secondo quanto previsto nel successivo art. 11 e quanto determinato nell'Allegato "C" al presente Regolamento.

In ogni caso deve essere rispettata la capienza massima di persone risultante dalla scheda di cui all'allegato "A" al presente Regolamento.

La sala non può essere concessa a privati cittadini per usi non a rilevanza pubblica

### **Art.8 Cortile interno e Giardino**

Il cortile interno e l'annesso porticato, nonché il giardino di Viale Umberto possono essere utilizzati per iniziative e manifestazioni promosse direttamente dalla Provincia, intesa in tutte le sue componenti, o organizzate da terzi in collaborazione con la stessa.

E' consentito altresì l'utilizzo dei predetti spazi da parte di soggetti terzi pubblici e/o privati nel rispetto delle disposizioni dettate dell'articolo 3, dietro versamento di un corrispettivo a titolo di rimborso spese secondo quanto previsto nel successivo art. 11 e determinato nell'Allegato "C" al presente Regolamento.

## **CAPO III PRESCRIZIONI**

### **Art. 9 Condizioni generali per l'utilizzo delle sale e degli spazi Provinciali**

Le sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano e con le attrezzature in dotazione abituale. L'impiego di ulteriori attrezzature, oltre quelle messe a disposizione dall'Amministrazione, sarà a totale carico del concessionario, previo specifico assenso da parte del Dirigente del Settore 1.

Ogni sala o spazio può accogliere un numero massimo di persone come indicato nell'allegato "A" al presente Regolamento; spetta al concessionario garantire che tale limite sia rigorosamente rispettato.

Le sale e gli spazi della Provincia sono messi a disposizione di norma dal lunedì al venerdì nell'orario di servizio, il mattino dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00. Il personale addetto alla portineria e/o custodia provvederà all'apertura e alla chiusura degli accessi alle sale e agli spazi.

Nel caso in cui l'iniziativa si svolga oltre l'orario di servizio del personale addetto all'uscierato e in giornate non lavorative e festive (Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali) è prevista una maggiorazione del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'Allegato "C" al presente Regolamento.

Il concessionario non potrà in alcun caso apportare modifiche all'arredamento, agli impianti elettrici, all'impianto di riscaldamento o condizionamento, all'impianto di amplificazione, né a tutto ciò che si trovi nella sala o spazio concessi in uso.

Nel caso si rendessero necessari adattamenti dei locali per particolari manifestazioni, gli stessi dovranno essere richiesti all'Ente nell'istanza di concessione ed eseguiti a cura del richiedente secondo le modalità da concordare con il Dirigente del Settore 1 previo nulla osta del Dirigente del Settore 4 competente alla gestione del Patrimonio; a conclusione della manifestazione il concessionario dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di affiggere alle porte di ingresso, nelle scale e sulle facciate o nelle colonne dei loggiati, qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e non.

Nel caso in cui il concessionario voglia esporre manifesti, locandine o quant'altro, detto materiale potrà essere affisso su appositi sostegni autoportanti da richiedere all'Amministrazione.

Massima attenzione e vigilanza sul rispetto del decoro delle predette sale e spazi dovrà inoltre essere prestata da parte degli utilizzatori.

Spetta al concessionario l'onere di munirsi delle autorizzazioni eventualmente richieste per legge in relazione al tipo di manifestazione indetta, nonché di osservare le prescrizioni contenute nel T.U. della legge di Pubblica Sicurezza n.773 del 18 giugno 1931.

Il richiedente non può altresì cedere ad altri l'utilizzo degli spazi e sale avuti in concessione, né può usarli per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta ed è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Fuori dai casi di concessione gratuita delle sale e degli spazi, il concessionario dovrà provvedere al rimborso spese secondo quanto previsto nel successivo art. 11 e quanto determinato nell'Allegato "C" al presente Regolamento.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di verificare il corretto rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento; a tal fine dovrà essere consentito, anche durante lo svolgimento dell'iniziativa, il pieno ed incondizionato accesso al personale provinciale incaricato.

## **Art. 10 Modalità di presentazione delle richieste di concessione**

Le istanze per la concessione in uso temporaneo delle sale e degli spazi del Palazzo Provinciale vanno indirizzate al Dirigente del Settore 1 “Organi Istituzionali – Affari Generali” ed inviate all’Ente tramite pec, fax, servizio postale, consegna brevi manu al protocollo almeno 15 giorni della data prevista per l’iniziativa.

Il modello di cui all’allegato “B” da utilizzarsi per la predetta richiesta è disponibile sul sito dell’Amministrazione Provinciale all’indirizzo [www.provincia.sassari.it](http://www.provincia.sassari.it), oppure presso l’ U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Verificata la correttezza dell’istanza e la disponibilità dello spazio richiesto, sarà cura del Dirigente del Settore 1 inoltrare la richiesta di nulla osta alla concessione al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio Provinciale a seconda degli spazi richiesti in uso temporaneo.

Successivamente al rilascio del nulla osta o al diniego dello stesso, il Dirigente del Settore 1, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta, provvederà ad emanare il relativo atto di concessione o di rigetto dell’istanza, debitamente motivato in caso di non accoglimento.

L’istruttoria del suddetto procedimento e la gestione dei rapporti conseguenti alla concessione temporanea delle sale e degli spazi del Palazzo Provinciale è curata dagli uffici del Settore 1.

In caso di pluralità di richieste, ivi comprese quelle per uso interno, aventi ad oggetto l’utilizzo del medesimo spazio/sala per lo stesso giorno, la concessione verrà accordata secondo il criterio della priorità temporale dell’istanza (data timbro “posta in arrivo” apposto dall’ Ufficio Protocollo dell’Ente).

Le domande dovranno chiaramente illustrare i contenuti dell’iniziativa per la quale viene richiesta la sala o lo spazio, specificando il giorno o i giorni di impiego dei medesimi, l’orario di utilizzo, i servizi richiesti, il numero di persone che si prevede di ospitare, l’eventuale presenza di “autorità” ed, in ogni caso, l’indicazione nominativa del responsabile dell’organizzazione.

La richiesta delle sale e degli spazi per uso interno, da redigersi secondo l’allegato “D” al presente Regolamento, dovrà essere consegnata al Settore 1 ovvero almeno 5 giorni prima della data prevista per l’iniziativa.

## **Art. 11 Rimborso spese**

E’ prevista l’onerosità di tutte le utilizzazioni, salvo per:

1. Manifestazioni organizzate direttamente dagli organi istituzionali e loro articolazioni;

2. Riunioni, convegni e altre manifestazioni organizzate direttamente dalla Provincia o in collaborazione con la stessa;
3. Assemblee del personale provinciale;
4. Manifestazioni degli Organi e Uffici dello Stato, delle Autonomie Locali e delle loro organizzazioni, nonché delle Autorità Religiose;
5. Visite a scopo museale e di ricerca storica in genere;
6. Organizzazioni Sindacali e Associazioni no-profit.

Al di fuori dalle predette ipotesi, in caso di accoglimento dell'istanza di concessione, il soggetto richiedente dovrà, entro 5 giorni dal ricevimento del relativo atto di concessione, provvedere al versamento del corrispettivo dovuto a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dall'Amministrazione secondo quanto specificato nell'allegato "C" al presente Regolamento .

Il rimborso spese, differenziato in base a parametri che tengono conto della tipologia dello spazio o della sala utilizzati, nonché dei giorni e/o orari di servizio, comprende le spese per il personale addetto all'apertura e chiusura degli spazi e delle sale, i consumi per l'energia elettrica, per il riscaldamento o condizionamento, gli impianti di amplificazione e/o proiezione ed il servizio di pulizia.

E' prevista altresì una riduzione nella misura del 20% del rimborso spese dovuto per le iniziative proposte da associazioni di volontariato e di solidarietà e socio-assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche e sindacali.

Il predetto versamento dovrà essere effettuato presso Banco di Sardegna, Agenzia 3, Tesoreria Provincia di Sassari IBAN **IT67X0101517203000070028460** indicando come causale del versamento "Concessione in uso temporaneo delle sale e degli spazi provinciali".

Gli importi potranno essere aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio Provinciale.

### **Art. 12 Limite temporale**

Le sale e gli spazi provinciali non potranno di norma essere concessi per più di due giornate consecutive e per non più di tre volte all'anno allo stesso soggetto, salvo particolari evenienze connesse alla tipologia dell'evento, che verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal Dirigente del Settore 1 sentito il Presidente della Provincia, ovvero il Presidente del Consiglio Provinciale in relazione alle sale di cui hanno la relativa competenza per il nulla osta.

### **Art. 13 Riconsegna**

La sala e gli spazi al termine dell'uso dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni di funzionalità in cui erano stati presi in consegna. Il personale provinciale incaricato dovrà far rilevare al concessionario gli eventuali danni arrecati alla sala o spazio e darne successiva comunicazione al Dirigente del Settore 1.

### **Art. 14 Rinuncia**

La rinuncia all'utilizzo degli spazi e delle sale deve essere comunicata almeno 5 giorni prima della data fissata per l'evento; in caso contrario il concessionario perderà il diritto alla restituzione delle somme versate.

Analogia comunicazione dovrà essere tempestivamente effettuata da parte degli utilizzatori interni.

### **Art. 15 Revoca**

Per improvvise e gravi ragioni tecniche di inagibilità, il Dirigente del Settore 1 ha facoltà di revocare, con motivato provvedimento e comunque con un ragionevole preavviso, una concessione già accordata, o di sostituire, in caso di inderogabili esigenze, e laddove possibile, lo spazio o la sala oggetto di concessione con altri aventi analoghe caratteristiche.

In caso di revoca della concessione, verranno restituiti dalla Provincia le eventuali somme che, a qualsiasi titolo, fossero state versate per l'uso della sala o dello spazio.

L'utente non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese sostenute in proprio.

### **Art. 16 Risarcimento danni**

La concessione delle sale e spazi, nei soli casi in cui è accordata a soggetti terzi pubblici e privati, è subordinata all'assunzione di un apposito impegno, attraverso la sottoscrizione del modulo "B" allegato al presente Regolamento con il quale il soggetto concessionario si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati agli ambienti, alle tappezzerie, agli arredi, alle attrezzature e quant'altro in uso, ivi compresi quelli a persone o cose a seguito di azioni ed omissioni dolose/colpose imputabili all'utilizzatore o a terzi presenti nelle sale o negli spazi.

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento degli eventuali danni riscontrati.

E' pertanto esclusa ogni responsabilità della Provincia di Sassari per fatti che potrebbero occorrere a causa o in occasione della concessione.

### **Art.17 Trattamento dati personali**

I dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso verranno trattati unicamente per finalità strettamente connesse alla concessione in uso temporaneo delle sale e degli spazi di proprietà della Provincia, secondo quanto prescritto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione del C.P. n.10 del 7.03.2006.

### **Art.18 Abrogazione di norme**

E' abrogato l'art.25 "Utilizzo delle sale provinciali" del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati adottato con Deliberazione del C.P. n.22 dell'8.04.1997.

### **Art.19 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo al completamento della pubblicazione.